

## **COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento (Modulo 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto.
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**"INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30 giugno 2003, n. 196, IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI"**

## ALLEGATO 7B

*Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.*

### PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome: LONZI

Nome: Emanuele

Numero iscrizione al Registro: A000099198      Data iscrizione al Registro: 19/03/2007

Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della LONZI E ASSOCIATI S.R.L.

Numero Iscrizione Registro A000460191

Sedi Operative: VIA CIRCONVALLAZIONE 44 - 47838 RICCIONE (RN) VIA DON MILANI 4 - 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Recapito Telefonico: -

Indirizzo email: emanuele.lonzi@agenzie.italiana.it

PEC Personale: emanuele.lonzi@pec.it

Sito Internet:

*I prodotti offerti sono della Società Italiana Assicurazioni.*

**L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di intermediazione assicurativa svolta è l'IVASS.**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (<http://www.ivass.it>).**

### PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

L'intermediario **non è detentore** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazioni o impresa controllante imprese di assicurazioni è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale opera l'intermediario.

L'intermediario propone contratti delle imprese assicurative indicate nella Parte I del presente documento.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento Isvap n° 23/2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che tali contratti sono intermediati solo per conto della Società Italiana Assicurazioni e che i livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti dall'intermediario (Agente), per ogni contratto concluso, sono quelli di seguito indicati.

### **Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti**

Settore I	autovetture (esclusi autotassametri), autoveicoli per trasporto promiscuo	7.93 %
Settore II	autotassametri	7.93 %
Settore III	autobus e autosnodati	6.34 %
Settore IV	- motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, motoveicoli per uso speciale, quadricicli a motore, ciclomotori destinati al trasporto di merci	6.34 %
	- autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera	
Settore V	- ciclomotori non destinati al trasporto di merci, motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo	7.93 %
	- quadricicli leggeri	
Settore VI	macchine operatrici	7.93 %
Settore VII	macchine agricole	7.93 %
Settore VIII	natanti ad uso privato	7.93 %
Settore IX	natanti ad uso pubblico	7.93 %

### **Nota Bene**

**I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%.**

**Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.**

**In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita dall'intermediario principale.**

### **PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

#### **Si dichiara che:**

1. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
2. L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
3. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, il contraente può rivolgersi all'IVASS (Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.